

Sentenza n. 032/2015 pubbl. il 01/09/2015

RG n. 3498/2012

Repert. n. 1849/2015 del 01/09/2015

Comune di Pisa



Ufficio Relazioni Pubblico
Nr.0078694 Data 10/11/2015
Tit. 0000 Arrivo



COPIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico Marco Viani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3498/12 r.g.

promossa da

COMUNE DI PISA, in persona del dirigente della Direzione Polizia Municipale dott. Massimo Bortoluzzi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura Civica a Pisa via degli Uffici 1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti per procura in calce all'atto di citazione *appellante*

contro

AVV. CARLO VAGLINI, residente a Pisa, con domicilio eletto ivi in via Santa Maria 34 presso il proprio studio *appellato*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L'APPELLANTE: come in atto di citazione in appello

PER L'APPELLATO: come in comparsa di risposta

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'avv. Vaglini, con ricorso al Giudice di Pace di Pisa depositato il 9.12.2011, ha opposto il verbale di accertamento di violazione dell'art. 148 commi 11 e 16 CdS per aver superato, in Pisa il 9.10.2011 alle 10,10, i veicoli incolonnati a causa di una manifestazione sportiva in corsa spostandosi sulla semicarreggiata opposta. Ha eccepito il difetto di contestazione immediata, la mancata menzione dell'entità della sanzione e del periodo di sospensione della patente, e l'insussistenza della violazione, in assenza di qualsiasi intralcio alla circolazione.

Il Comune ha resistito rilevando che non era possibile la contestazione immediata perché gli accertatori erano comandati a salvaguardare l'incolumità dei corridori e che la vettura creava intralcio.

Il Giudice di Pace, con sentenza depositata il 20.2.2012, accoglieva l'opposizione, ritenendo insufficiente la motivazione addotta per la mancata contestazione immediata e osservando che lo stesso verbale dava atto che il trasgressore era rimasto fermo sulla corsia opposta per un certo periodo.

Il Comune ha proposto appello con atto di citazione notificato il 2.10.2012, ravvisando nella manifestazione in corso una sufficiente giustificazione per la mancata contestazione immediata.

La causa è stata iscritta a ruolo l'8.10.2012.

L'avv. Vaglini ha resistito, sostenendo la legittimità della prima decisione.

Al presente procedimento si applica *ratione temporis* il D. Lgs. 150/11.

Applicandosi il rito del lavoro anche in grado di appello, l'impugnazione doveva quindi essere proposta con ricorso, come confermato, in motivazione, da Cass., ss. uu., 20.2.2014 n. 2907.

Il fatto che la causa sia stata assunta in decisione nelle forme del rito ordinario non ha alcun rilievo, essendo comunque principio ampiamente consolidato quello secondo cui, quando l'appello che dovrebbe assumere la forma del ricorso assume invece quella erronea della citazione, la tempestività dell'impugnazione si vaglia



con riferimento al momento in cui l'atto notificato viene depositato in cancelleria e quindi all'iscrizione a ruolo (da ult. Cass., ss. uu., 2907/14).

Nel caso di specie, tra la pubblicazione della sentenza (20.2.2012) e l'iscrizione della causa a ruolo (8.10.2012) è trascorso, pur tenendo conto della sospensione feriale, un lasso di tempo superiore al c.d. termine lungo di sei mesi, come peraltro riconosciuto, in via di fatto, dall'appellante nelle difese conclusive.

Né a diversa conclusione potrebbe condurre il richiamo dell'art. 4 ult. comma D. Lgs. 150/11 secondo cui, quando si procede a mutamento di rito, *"Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento"*. Tale disposizione si applica in primo grado, allorché l'attore sceglie il rito con cui incardinare la causa; ma, in grado di appello, la causa è già incardinata con il rito del primo grado, sicché l'appellante che propone l'impugnazione nelle forme sbagliate sta semplicemente applicando erroneamente il rito della causa, e non vi è nessuna conversione in senso proprio. Conferma sia pure implicita di tale conclusione viene dalla recente Cass., 15.12.2014 n. 26326, che – in controversia soggetta alle disposizioni del D. Lgs. 150/11 – applica il principio tradizionale, e afferma anzi che l'appellante deve seguire il rito applicato in primo grado.

Nel caso di specie, la causa è stata decisa in primo grado mediante lettura del dispositivo, sicché non è stato certamente applicato il rito ordinario.

L'appello è quindi inammissibile per tardività.

Il Comune invoca, ai fini della compensazione delle spese, la novità della questione; tuttavia, l'unico precedente noto che abbia, esplicitamente, ravvisato l'applicabilità del rito ordinario al giudizio di appello avverso sentenze in materia di opposizione a verbali di accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada anche nel vigore del D. Lgs. 150/11 è dato dalla pronuncia del Tribunale di Torino richiamata dalla difesa dell'ente, la cui motivazione appare francamente poco convincente, in quanto basata essenzialmente su argomenti letterali, laddove l'applicabilità del rito del lavoro anche in secondo grado discende, a ben vedere, dalla chiara disposizione di legge che estende, nei procedimenti retti dal rito del lavoro secondo le norme del D. Lgs. 150/11, tale rito anche al secondo grado; mentre il precedente, isolato e riferito a materia specifica, di Cass., 8491/11 non appare sufficiente a sovvertire un insegnamento tradizionale, e la stessa ordinanza di rimessione che ha condotto alla pronuncia di Cass., ss. uu., 2907/14 aveva rilevato trattarsi di precedente che attiene a specifica fattispecie che, ove generalizzato, avrebbe ribaltato un diverso e consolidato orientamento giurisprudenziale.

Non vi sono, quindi, motivi per compensare le spese che si pongono secondo soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

I profili riconducibili all'art. 96 c.p.c. che l'appellato adombra nelle difese conclusive si riferiscono al merito della controversia che resta assorbito.

Pqm

dichiara inammissibile l'appello,

condanna il Comune a rifondere all'avv. Carlo Vaglini le spese di lite che liquida in € 440,00 per compensi oltre accessori di legge e successive occorrenze,

Pisa, 14.8.2015

Il giudice

Marco Viani

Analista su POT e

Comunicato al rito a mezzo PEC

Il Funzionario

dot.ssa Angela Molito



Per copia conforme al suo originale, che si rilascia a richiesta

di AVV C. VAGLINI

nell'interesse di CARLO VAGLINI

per la prima volta

Col seguente ordine esecutivo:

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

**"Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a
Chiunque spetti, di mettere ad esecuzione al presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica
Di concorrervi, quanto ne siano legalmente richiesti".**

Pisa, li 06 NOV. 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Angela MELITO



Per copia autentica della prima copia

Pisa li 06 NOV. 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Angela MELITO



Richiesto dall'Avv. **CARLO VAGLINI** come in atti rappresentata e domiciliata. Io sottoscritto **UFFICIALE GIUDIZIARIO DELL'UFFICIO NOTIFICHE DEL TRIBUNALE DI PISA** ho notificato la suestesa sentenza del Tribunale di Pisa spedita in formula esecutiva al **COMUNE DI PISA** in persona del Sindaco pro tempore mediante rilascio di copia alla sua sede in Pisa - Lungarno Gambacorti - ivi a mani di

ADDETTO AL RICEVERE, DALL'UFFICIALE DELL'UFFICIO
CONSEGNA IN SUA MOMENTANEA ASSENZA

R 10/11/2017

D.N.E.P. TRIBUNALE PISA
Ufficiale Giudiziario
Dot.ssa Gabriella Mattera